

PROT. 19779/RU

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina;

Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale sopra indicato, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

- il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito ai sensi dello stesso decreto è tenuto a prestare all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni;
- costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito;

Considerato che alla società Arena elettronica Srl con sede in Roma, Via Filacciano, 24, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990, è stato comunicato, con lettera del 31 agosto 2017, prot.n. 90495, l'avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito sito in Martinsicuro (TE), Piazza Cavour, 38, non avendo la citata società alla data di detta comunicazione, provveduto a prestare idonea cauzione prescritta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Considerato che la società Arena elettronica Srl ha inviato in copia la polizza n. 2017/2444501 emessa in data 13 ottobre 2017 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e che con lettera del 30 novembre 2017, prot. n. 132780, è stata richiesta entro il termine di quindici giorni un'appendice integrativa a correzione di alcune imprecisioni della citata polizza;

Considerato che la società Arena elettronica Srl non ha provveduto a trasmettere gli originali della polizza e dell'appendice richieste;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Per i motivi indicati in premessa, la società Arena elettronica Srl con sede in Roma, è decaduta, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, e successive modificazioni, dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione sito in Martinsicuro (TE), Piazza Cavour, 38, codice di imposta TEPLI0006.

2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 febbraio 2018

Fabio Carducci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del responsabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993.